LEGISLATURA II - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3613

# PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BREGANZE, TOSATO e BUTTÈ

Annunziata il 27 febbraio 1958

Assimilazione dei comuni della provincia di Vicenza a quelli previsti dal penultimo comma dell'articolo 5 del decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali

Onorevoli Colleghi! — Il decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767, inteso a disciplinare il conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali in attività di servizio, ha previsto, al suo articolo 5, penultimo comma, che i comuni delle province di Trieste ed Udine nonché il comune capoluogo di Gorizia, siano parificati – agli effetti del computo dell'assegno personale di sede e delle quote d'aggiunta di famiglia – a quelli con popolazione non inferiore agli 800 mila abitanti, e gli altri comuni della provincia di Gorizia a quelli del successivo scaglione.

Una tale statuizione viene, praticamente. a conservare a vantaggio dei detti dipendenti taluni benefici economici che erano stati loro concessi quando l'amministrazione delle nominate province era affidata al Governo militare alleato: benefici accordati in considerazione di un più alto costo della vita che si riscontrava nella zona.

La provincia di Vicenza – ed in particolare il capoluogo – sembrano meritevoli di similare trattamento; e ciò in considerazione specialmente delle gravi distruzioni che gli eventi bellici haino ivi arrecato.

Per vero sia il comune di Vicenza – con la propria azienda speciale – sia lo Stato – attraverso l'I. N. A.-Case ed 1 finanziamenti per l'edilizia popolare – sia 1 privati, hanno provvisto a larghe costruzioni; per cui Vicenza ha ora acquisito un nuovo volto. Sta contemporaneamente di fatto che la popolazione. sia per l'incremento naturale sia per l'accentramento negli agglomerati urbani sia per la presenza di apprezzabile contingente di truppe S. E. T. A. F., è sensibilmente aumentata: per cui la situazione presenta ancora delle difficoltà, specie nel costo dei canoni: tanto più stridente in rapporto a quelli delle affittanze in regime di blocco.

Anche con riferimento a tale situazione, l'indice del costo della vita è alquanto sensibile nel capoluogo, come, del resto, nei centri mandamentalil In considerazione di ciò, e non essendo - come è noto - applicabile ai pubblici dipendenti il sistema della scala mobile, motivi di equità suggeriscono la proposta di equiparare la provincia di Vicenza a quelle dianzi ricordate A ciò è intesa la presente proposta: che, rispettivamente, parifica il capoluogo ai comuni con almeno 800.000 mila abitantı e gli altri comuni a quelli con almeno 700.000; e che richiama, per quanto del caso, pure l'articolo 6 del citato decreto presidenziale, con riferimento ai criteri di applicazione ivi dettati.

# LEGISLATURA II - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Circa la decorrenza, pur apparendo desiderabile farla coincidere con l'entrata in vigore delle norme sul conglobamento parziale, non ci si nascondono le difficoltà finanziarie che a ciò possono opporsi; la si prevede pertanto dal prossimo 1º luglio 1958 Per la copertura dell'onere finanziario – considerato che il beneficio economico medio pro-capite sarebbe di lire 4.500 mensili, e che l'onere evidentemente rientrerebbe nella sfera di vari dicasteri, sembra sufficiente il riferimento agli ordinari stanziamenti di bilancio

# PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

Agli effetti delle indennità e degli assegni previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767, modificato dal successivo decreto 11 gennaio 1956, n. 7, il comune di Vicenza è considerato tra quelli con popolazione di almeno 800.000 abitanti e i comuni della provincia di Vicenza sono considerati tra quelli con popolazione di almeno 700 000 e non più 799.999 abitanti

## ART. 2.

I benefici economici previsti dalla presente legge avranno effetto dal 1º luglio 1958.

### ART. 3.

Ai fini della copertura del relativo onere finanziario i Ministri interessati sono autorizzati ad apportare, nei rispettivi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1958-59, le opportune variazioni